



COPIA ORDINANZA SINDACALE

N. 31 DEL 01-07-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ai sensi degli artt. 50 del d. lgs. 267/2000. Disciplina orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi e servizi di ristorazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Maggio 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041

PREMESSO

che l'art. 50, comma 4 e 5 dei D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTA

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

CONSIDERATO

che la predetta disposizione è stata emanata nell'ambito delle misure messe in atto a livello locale per contenere e gestire l'emergenza sanitaria collegata al COVID-19, visti i livelli di diffusione e gravità raggiunti sul territorio nazionale, ed al fine di confermare la necessità di rimanere presso il proprio domicilio e di evitare possibili assembramenti, stante l'impossibilità di limitare il numero dei visitatori all'interno dei parchi pubblici e delle aree verdi;

VISTO

il D.L. 25 marzo 2020 numero 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 ed il DCPM del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria collegata al COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VERIFICATO

che all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;

PRESO ATTO

che il DPCM del 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura

imprescindibile per evitare la propagazione del contagio;

CONSIDERATO

Che il DPCM n. 6 del 26 Aprile 2020 ha introdotto la c.d. "Fase 2", ossia la fase transitoria e graduale di ripresa delle attività e di ritorno verso il regolare svolgimento dei servizi;

PRESO ATTO

che con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. z00037 del 30.04.2020, alla luce del DPCM 26.04.2020, con l'avvio della Fase 2 e della conseguente ripresa delle attività economiche, veniva demandata ai Comuni, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti per la programmazione delle attività commerciali, con previsione della chiusura delle stesse non oltre le ore 21.30, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per le attività di asporto;

TENUTO CONTO

Che con D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020 il Governo ha dato attuazione alle disposizioni del DPCM di cui sopra, consentendo alle singole Regioni l'adozione di provvedimenti autonomi al fine di disciplinare la ripresa delle attività e dei servizi, a seconda delle singole curve epidemiologiche regionali;

VISTO

Che la Regione Lazio, in ottemperanza alle disposizioni governative sancite con D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020, ha adottato l'Ordinanza n. Z00041 del 16 Maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché il documento recante "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative";

TENUTO CONTO

Che l'Art. 1 co. 6 dell'Ordinanza n. Z00041 del 16 Maggio 2020 stabilisce che "Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, / soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto";

CONSIDERATO

che nel tempo trascorso i cittadini hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus e della necessità di adottare alcuni comportamenti, quali il mantenimento della distanza interpersonale e l'uso dei dispositivi individuali;

RILEVATA

La necessità di dover garantire il riavvio delle suddette attività commerciali del territorio in sicurezza, sempre tenendo conto di quanto stabilito ai sensi dell'art. 1 co. 8 del D.L n. 33 del 16 Maggio 2020 secondo cui "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico...";

RAVVISATA

La necessità, inoltre, di garantire il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni in materia igienica, sanitaria e di sicurezza stabiliti dai precedenti DPCM, Ordinanze Regionali ed Ordinanze Sindacali;

RITENUTO

Che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO

L'art. 50 comma 5 del T.U. Enti Locali e approvato con D.Lgs 267/2000 e ss. mm. ii;

VISTO

Il D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. con decorrenza da Giovedì 02 luglio 2020 le attività dei servizi di ristorazione classificate come bar ed esercizi simili e come gelaterie osservino il seguente orario di apertura al pubblico a partire dalle ore 05.00 ;
2. con decorrenza da Giovedì 02 luglio 2020 le attività dei servizi di ristorazione classificate come bar ed esercizi simili e come gelaterie osservino il seguente orario di chiusura al pubblico non oltre le ore 01,00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì e mercoledì ;
3. con decorrenza da Giovedì 02 luglio 2020 le attività dei servizi di ristorazione classificate come bar ed esercizi simili e come gelaterie osservino il seguente orario di chiusura al pubblico non oltre le ore 02,00 nei giorni di giovedì, venerdì e sabato;
4. è fatto obbligo ai gestori delle attività di cui al punto precedente , di attenersi a tutte le prescrizioni contenute nei DPCM, nelle Ordinanze Regionali nonché nelle Ordinanze Sindacali;
5. è fatto divieto diffondere musica, anche percepita, all'esterno dei pubblici esercizi oltre le ore 24,00;
6. che tutte le attività che dispongono di occupazione di spazi esterni con tavoli e sedie, ne garantiscano l'inutilizzabilità dopo la chiusura;
7. le Violazioni di cui ai punti 1,2,3,4, salvo che non costituiscano reato, saranno punite ai sensi del D.L 25 marzo 2020 n. 19/DPCM vigenti;
8. la violazione di cui al punto 5 e 6 della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 così come stabilito dall'articolo 7bis del Dlgs.267/2000;
9. in caso di recidiva per le violazioni ai punti 5 e 6 le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento per abuso della persona autorizzata ai sensi dell'art. 10 del TULPS.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, è il Sindaco di Paliano.

Gli orari determinati dalla presente ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica e di salvaguardia dell'inquinamento acustico ambientale.

La presente Ordinanza Sindacale ha valore fino a nuova disposizione .

DISPONE

Che il presente provvedimento, avente efficacia dalla data dello stesso, oltre che essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Paliano, sia trasmesso e notificato a:

- Prefetto di Frosinone c/o Ufficio Territoriale del Governo
- Regione Lazio -Agenzia Regionale di Protezione Civile
- aeenziaprotezione2ionecivile@regione.lazio.legalmail.it
- S.U.A.P. Comune Paliano
- Corpo di Polizia Locale di Paliano
- Regione Carabinieri Lazio - Stazione di Paliano
- Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;

Il Comando della Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n. 1199).

Sono fatti salvi i diritti di terzi interessati.

II SINDACO

F.to Domenico ALFIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 640

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 01-07-2020 al 16-07-2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, li 01-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Paliano, li 01-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA